

XIX legislatura

**A.S. 555:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

febbraio 2023

n. 35



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 555: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL35, febbraio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1, comma 1 ( <i>Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione</i> ) .....	1
Articolo 1, commi da 2 a 7-ter .....	4
Articolo 2 ( <i>Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i> ) .....	8
Articolo 3 ( <i>Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi</i> ).....	10
Articolo 4 ( <i>Misure di sostegno per la fruizione di servizi di trasporto pubblico</i> ) .....	12



## Articolo 1, comma 1

### ***(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)***

Il comma 1 riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburante, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione - e al relativo limite quantitativo - per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Il comma provvede altresì alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal beneficio aggiuntivo in oggetto e, al fine della relativa copertura, stabilisce una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

*(milioni di euro)*

Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Esenzione buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel 2023, nel limite di euro 200 per lavoratore- <u>IRPEF</u>	e t	-13,3			-13,3			-13,3		
Esenzione buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel 2023, nel limite di euro 200 per lavoratore- <u>addizionale regionale</u>	e t					-0,8			-0,8	
Esenzione buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel 2023, nel limite di euro 200 per lavoratore- <u>addizionale regionale</u>	s c		0,8							
Esenzione buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel 2023, nel limite di euro 200 per lavoratore- <u>addizionale comunale</u>	e t					-0,4	0,1		-0,4	0,1
Esenzione buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel periodo gennaio-marzo 2023, nel limite di euro 200 per lavoratore- <u>addizionale comunale</u>	s c		0,4	-0,1						
Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n.282/2004	s c	-7,3			-7,3			-7,3		
Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 legge n.190/2014	s c	-6,0	-1,2		-6,0	-1,2		-6,0	-1,2	

**La RT** evidenzia che la disposizione, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro privati, per il solo anno 2023, analogamente a quanto previsto per l'anno 2022 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2022, la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti, in regime di detassazione, buoni benzina o titoli analoghi per

l'acquisto di carburanti, sempre che di importo non superiore al limite di euro 200 per lavoratore. La legislazione vigente prevede, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni ceduti in esame, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 886 mila. Ipotizzando che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro si stima un ammontare esente di circa 44,3 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale "media" del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -13,3 milioni di euro, e di -0,8 e -0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la vigenza della norma per il solo anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario:

	<i>Milioni di euro</i>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
IRPEF	-13,3	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,8	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
<b>Totale</b>	<b>-13,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e, quanto 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che recano le necessarie disponibilità.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione configura un onere nella forma di previsione di spesa per il 2023 e non come tetto massimo e in considerazione della circostanza che all'onere è sotteso il riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto, occorre innanzitutto soffermarsi sul procedimento e sui dati considerati dalla RT per la quantificazione degli oneri.

In tal senso, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo<sup>1</sup>, per un riscontro del carattere prudenziale della stima sarebbe utile poter disporre:

- di dati ed informazioni a supporto dell'ipotesi assunta per cui solo il 25% di 886.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, fornendo il dettaglio delle elaborazioni effettuate sul

<sup>1</sup> XVIII Legislatura, Nota di Lettura n. 300, pagina 5 e seguenti.

modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, da cui è risultato un numero di soggetti interessati dalla norma in esame pari appunto a 886 mila unità<sup>2</sup>;

- di elementi informativi a conferma della prudenzialità dell'indicazione di un'aliquota marginale media del 30 per cento.

Inoltre, sempre al fine di consentire una valutazione della prudenzialità della stima indicata dalla RT, andrebbero richiesti elementi informativi in merito agli effetti prodottisi nel 2022 in relazione alla analoga misura a suo tempo prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2022<sup>3</sup>.

Infine, si richiama nuovamente l'attenzione sulla mancata indicazione in RT dei possibili effetti negativi di gettito a titolo di IRES/IRPEF rivenienti dalla possibilità che i datori di lavoro, erogatori dei *benefit* in parola, deducano detti importi tra i costi per personale dipendente<sup>4</sup>. In aggiunta, andrebbe inoltre confermato che alcun effetto è ascritto al riconoscimento del *bonus* anche in termini di minori entrate contributive, atteso che la RT non contempla effetti in tale direzione<sup>5</sup>.

Quanto ai profili di copertura, premesso che a tal fine si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione della dotazione del

---

<sup>2</sup> In relazione all'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2022 la platea era stata indicata in 660 mila unità. Cfr. XVIII Legislatura, Nota di Lettura n.300, pagina 6.

<sup>3</sup> A tale proposito, nel corso dell'esame svoltosi in Commissione durante la prima lettura, il rappresentante del Governo ha riferito che "poiché non risultano ancora disponibili i dati delle dichiarazioni relative al *bonus* carburante riconosciuto nell'anno 2022, la quantificazione degli oneri è stata effettuata ipotizzando la medesima percentuale di beneficiari già utilizzata nella precedente relazione tecnica", evidenziando che "la predetta stima appare comunque prudentiale sia perché incorpora per il 2023 il medesimo incremento di soggetti verificatosi tra il 2020 e il 2021 nella fascia di importo del beneficio tra 258,23 e 516,46 euro, sia perché la quantificazione effettuata ipotizza che a tutti i soggetti beneficiari venga erogato un importo pari al limite massimo di 200 euro e venga applicata un'aliquota marginale media del 30 per cento, ossia superiore a quella stimata per i lavoratori dipendenti, pari al 27 per cento.". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2023, pagina 4.

<sup>4</sup> Sul punto si rammenta che il comma 1 dell'articolo 100 del TUIR (DPR n. 917 del 1986) così recita: "Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi". Inoltre, si segnala che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 14 luglio 2022 ha ritenuto che nell'ambito applicativo del beneficio debbano essere ricompresi anche gli enti pubblici economici.

<sup>5</sup> La RT non considera effetti relativi al gettito contributivo. In proposito - pur essendo tale impostazione analoga a quella della RT riferita alla precedente analoga misura disposta per il 2022 dal decreto-legge n. 21/2022 - si rileva che, con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, l'INPS ha ritenuto applicabile la predetta esenzione anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale. In particolare, il predetto atto ha affermato, in linea generale, che "il d.lgs. n. 134 del 1997, novellando l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917". In proposito, nel corso dell'esame svoltosi in Commissione durante la prima lettura, il rappresentante del Governo ha tuttavia precisato che "l'importo del *bonus* ha carattere "aggiuntivo" rispetto a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, esso, pur non risultando imponibile ai fini fiscali, risulta invece imponibile ai fini contributivi, anche alla luce del messaggio dell'INPS n. 4616 del 22 dicembre 2022, posto che l'esclusione sia dalla base imponibile fiscale sia da quella previdenziale si applica solo nei limiti del beneficio di cui al medesimo articolo 51, comma 3, del citato testo unico". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2023, pagina 4.

F.I.S.P.E.<sup>6</sup>, e, quanto 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili<sup>7</sup>, si prende atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura circa l'esistenza delle disponibilità a valere sugli stanziamenti richiamati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate<sup>8</sup>.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

### **Articolo 1, commi da 2 a 7-ter**

Il comma 2 dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge n. 99 del 2009, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.

Il comma 3-*bis*, al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine il comma autorizza la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione.

Il comma 4 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 2.000 euro in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si

---

<sup>6</sup> Capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2023/2025, che reca uno stanziamento di 442,6 milioni di euro per il 2023.

<sup>7</sup> Capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2023/2025, recante una dotazione di 129,5 milioni di euro per il 2023 e di 140,7 milioni di euro per il 2024.

<sup>8</sup> In particolare, il rappresentante del Governo ha riferito che "le risorse individuate a copertura risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 febbraio 2023, pagina 5.



è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno 4 volte nell'arco di 60 giorni può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 30 giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui sopra è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del DPR n. 600 del 1973, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e pubblicati sul sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005 (che impone che i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, siano esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori e siano esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale), nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge n. 99 del 2009, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

Il comma 5 prevede che una quota pari al 50% delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinata allo sviluppo dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto interministeriale sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

Il comma 5-*bis* prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni competenti verifichino l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017 (istituite presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in attuazione dell'articolo 51 della legge n. 99 del 2009 e recanti anche un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale). Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6, modificando l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2005, conferma la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 per chiunque ometta di indicare il prezzo di unità di misura, facendo però salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5 (v. sopra).

Il comma 7 abroga l'articolo 51, comma 3, della legge n. 99 del 2009, che sanzionava l'omessa comunicazione del prezzo praticato ovvero l'adozione di un prezzo effettivo superiore a quello comunicato, ora sanzionati ai sensi del comma 4.

Il comma 7-*bis* stabilisce che il Garante per la sorveglianza dei prezzi predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni del prezzo rilevate nella filiera; la relazione è pubblicata nel sito *internet* dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 7-*ter* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo iniziale, non ascriveva alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che le suddette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, i compiti previsti in capo alla Guardia di finanza e agli Uffici territoriali del Governo potranno essere svolti a valere sulle risorse strumentali e sulle dotazioni finanziarie già esistenti a legislazione previgente, mentre l'assegnazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di quota parte degli importi delle sanzioni non è volta alla copertura di costi del sistema di rilevazione dei prezzi, già istituito ed operativo in forza di preesistenti disposizioni di legge, quanto piuttosto a consentirne l'ulteriore sviluppo necessario a garantire maggior efficacia dello strumento, e dunque un migliore perseguimento degli interessi pubblici sottesi all'intervento normativo, e al tempo stesso una riduzione degli oneri per gli esercenti degli impianti, destinatari degli obblighi introdotti o modificati dalle norme all'esame.

In particolare, dalle disposizioni di cui al comma 2 non deriva alcun onere aggiuntivo, in quanto in relazione all'elaborazione dei dati e alla loro pubblicazione sul sito internet ministeriale, le relative operazioni potranno essere assicurate con le risorse umane e finanziarie in essere.

Per quanto attiene al comma 3, la disposizione in esso contenuta non richiede interventi da parte dell'Amministrazione pubblica, ma pone un obbligo che dovrà essere assolto dai titolari/gestori degli esercizi di vendita dei carburanti, non derivandone, pertanto, oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato

Dal successivo comma 4 non solo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma esso è suscettibile di determinare, al contrario, maggiori entrate per il bilancio dello Stato. Premesso infatti che l'attività di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 51 della legge n. 99 del 2009 e all'articolo 15, comma 5, del Codice del consumo, e relativa normativa attuativa, costituisce attività operativa già abitualmente svolta dal corpo della Guardia di finanza e che per essa non si ravvedono oneri di funzionamento aggiuntivi, la nuova norma prevede un incremento, in misura pari a circa il doppio, della sanzione massima irrogabile per i casi di violazione delle disposizioni indicate.

Con riguardo, inoltre, alla disposizione di cui al comma 5, nel ribadire che la piattaforma per la raccolta dei prezzi comunicati dai distributori di carburante è esistente e operativa (<https://carburanti.mise.gov.it>) e non necessita di risorse aggiuntive per la realizzazione e per l'attuazione delle norme del presente articolo, i nuovi fondi potenzialmente derivanti dalle sanzioni irrogate dal Prefetto potranno

essere destinati a miglioramenti e potenziamenti, quali sviluppo di interfacce per semplificare l'attività di comunicazione da parte dei distributori, velocizzazioni di elaborazioni di algoritmi etc., nonché informazione per i consumatori.

I commi 6 e 7 recano disposizioni di coordinamento normativo e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che i compiti previsti dal presente articolo sono già svolti a legislazione vigente dalle amministrazioni competenti, che i proventi delle sanzioni in esame (ora aumentate) non risultano scontati nei tendenziali e che i sistemi informatici per la raccolta ed elaborazione dei prezzi praticati dai distributori di carburanti sono già esistenti ed operativi, mentre i processi di miglioramento e potenziamento di tali sistemi ai quali una quota di tali proventi potrà essere destinata hanno carattere eventuale e comunque modulabile, non implicando quindi spese di carattere obbligatorio, potendo essere programmati e realizzati soltanto al sussistere dei pertinenti proventi<sup>9</sup>, come confermato dalla documentazione depositata dal Governo il 31 gennaio 2023 presso la V commissione della Camera dei deputati.

In relazione al comma 3-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati e sul quale la RT non si sofferma, si osserva che, pur recando esso un tetto di spesa, poiché puntualizza l'obiettivo da conseguire, sarebbe auspicabile un chiarimento circa la congruità delle somme stanziare rispetto alla finalità indicata. Nulla da osservare sulla relativa copertura, di cui al comma 7-*ter*.

### **Articolo 1-bis**

#### ***(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone l'applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante prevista al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (€ 403,22 per mille litri), anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, purché di categoria Euro VI.

Ai relativi oneri finanziari valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 per l'anno 2024, si provvede quanto a 5,87 milioni per il 2023 e quanto 3,58 per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282) e quanto a 1 milione per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

---

<sup>9</sup> Per la disciplina della riassegnazione a spesa dei proventi, anche da sanzioni amministrative, si veda la circolare RGS n. 4 del 2023.

**La RT** non considera la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha precisato che le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, sono state quantificate, in termini di competenza, in misura pari a euro 11,45 milioni per l'anno 2023, e, in termini di cassa, in misura pari a euro 6,87 milioni per l'anno 2023 e a euro 4,58 milioni per l'anno 2024, considerando che l'aliquota ordinaria per il gasolio ad uso autotrazione è pari a euro 617,40 per mille litri, mentre quella per il gasolio commerciale è pari a euro 403,22 per mille litri.

Ai fini della quantificazione delle predette minori entrate si è stimato che i veicoli M2 e M3 di categoria «euro VI» siano circa 8.552, ipotizzando, sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori di settore, che i medesimi veicoli abbiano una percorrenza media pari a 60.000 km annui, con un consumo medio di 4 km al litro.

Infine, il rappresentante del Governo ha assicurato che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate a copertura degli oneri in esame, risultano effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

**Al riguardo**, in merito alla quantificazione delle minori entrate operata dal Governo in base ai parametri forniti, si rileva che la predetta quantificazione sembra tener conto solo delle minori entrate da accise senza considerare gli eventuali effetti in termini di IVA, imposte dirette e IRAP. Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare necessario che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio idonei a suffragare l'onere recato in norma.

Inoltre, con riferimento alla correttezza della metodologia di quantificazione adottata, andrebbe evidenziato come si distribuiscono le percorrenze dei veicoli nel corso dell'anno ed escludere che nel periodo considerato dall'agevolazione (1° aprile-31 agosto 2023), vi siano particolari picchi di attività con percorrenze dei veicoli superiori a quelle medie annue. A tal fine si rammenta che il periodo interessato dall'agevolazione, da un punto di vista turistico, dovrebbe essere quello di più intensa attività.

Relativamente alla copertura finanziaria degli oneri recati dalla norma, stante le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, non si formulano osservazioni.

## **Articolo 2**

***(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)***

L'articolo, alle lettere *a)* e *b)*, modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In sintesi si prevede che: il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante

dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico; sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

La norma interviene pertanto nel modo seguente sulla legge n. 244 del 2007:

- alla lettera a) si aggiorna il comma 290, che nella sua previgente formulazione affidava a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il compito di rideterminare le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico accise – TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) al fine di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale in euro del petrolio greggio;
- alla lettera b) si aggiorna il successivo comma 291 che, nella formulazione antecedente, prevedeva l'adozione del decreto ministeriale, con cadenza trimestrale, nel caso di aumento del prezzo del greggio in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di economia e finanza – DEF).

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**La RT** evidenzia che la disposizione introduce una nuova versione del comma 291 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 volta a consentire un più agevole ricorso all'utilizzo del decreto interministeriale al verificarsi di alcune condizioni che sono appositamente semplificate.

In particolare, il comma modificato prevede che il suddetto decreto possa essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato. In particolare, non è più prevista la soglia fissata ad almeno 2 punti percentuali di aumento del prezzo internazionale del petrolio rispetto al valore di riferimento indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Inoltre, ai fini dell'adozione del medesimo decreto si tiene conto del verificarsi dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente, del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

Sotto il profilo strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti sul gettito, in quanto non incide sulle modalità di calcolo delle maggiori entrate IVA che, tra l'altro, non risultano ancora scontate nei tendenziali di bilancio.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito alla circostanza che alla disposizione non sono ascrivibili effetti d'impatto sui saldi di

finanza pubblica, in quanto non incide sulle modalità di calcolo delle maggiori entrate IVA che, tra l'altro, non risultano ancora scontate nei tendenziali di bilancio, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 3**

#### ***(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2 della legge n. 244 del 2007:

la lettera *a*), integrando il comma 198, prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, operi in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale;

la lettera *b*), modificando il comma 199, dispone quanto segue:

il numero 1) prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi possa avvalersi non solo dei dati rilevati dall'ISTAT ma anche della collaborazione di tale istituto;

il numero 2), sostituendo il quinto periodo, prevede che le sanzioni pari all'1% del fatturato (comunque non inferiori a 2.000 euro e non superiori a 200.000 euro) previste in caso di comunicazioni di dati, elementi e notizie non veritieri, si applichino anche in caso di trasmissione di dati contabili e di bilancio non veritieri, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette.

Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico di cui al DPR n. 445 del 2000 (in materia di documentazione amministrativa);

il numero 3) dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative di cui al presente comma (relative al mancato riscontro alle richieste del Garante o all'invio di informazioni non veritiere) sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per il luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione;

la lettera *c*) inserisce i seguenti commi dopo il comma 199:

il comma *199-bis* costituisce, al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma *199-ter* prevede che alla Commissione di cui al comma *199-bis* partecipino un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 182 del 2005 (che individua le misure di contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari), ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma *199-quater* consente al Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, di invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.

Il comma *199-quinquies* prevede che, qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisca gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del *made in Italy* che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

Il comma *199-sexies* stabilisce che le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da *199-bis* a *199-quinquies* sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 21 del 2022 (che, istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è preposta alle attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi).

Il comma *199-septies* autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da *199-bis* a *199-sexies*, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 21 del 2022, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Il comma *1-bis* provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera *c*), capoverso *199-septies*, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 2, inserendo il comma *4-bis* nell'articolo 7 del decreto-legge n. 21 del 2022, dispone che l'Unità di missione appena citata cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che il comma 1, lettere *a*) e *b*), non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, recando solo norme di coordinamento operativo di funzioni già esistenti.

Con specifico riferimento alla lettera *b*), punto 3), la disposizione reca solo norme di coordinamento operativo di funzioni già esistenti, in questo caso svolte dalle CCIAA nell'ambito del proprio ruolo istituzionale sul mercato (rispetto alle attività di sorveglianza e vigilanza del mercato, nonché di uffici prezzi).

La RT ribadisce che la commissione di cui al comma 1, lettera *c*), è costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, recando solo norme di coordinamento operativo di funzioni già esistenti.

La RT non si sofferma sul nuovo comma 199-*septies* e sulla relativa clausola di copertura, aggiunti dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, non si formulano in linea generale osservazioni, anche alla luce del fatto che il Governo ha chiarito<sup>10</sup> che le funzioni di segreteria e di supporto alle attività della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi verranno svolte nei limiti della dotazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 21 del 2022. Andrebbe tuttavia espressamente confermato che l'ISTAT possa collaborare con il Garante per la sorveglianza dei prezzi (numero 1, lettera *b*)) avvalendosi delle risorse ordinariamente a sua disposizione.

Nulla da osservare sul nuovo comma 199-*septies* (trattandosi di un tetto di spesa) e sulla correlata clausola di copertura.

#### **Articolo 4**

##### ***(Misure di sostegno per la fruizione di servizi di trasporto pubblico)***

La norma istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non superiore a 60 euro. Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, deve essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento. Il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione fino a 250 euro prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati. Una quota delle risorse del fondo, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse stanziare per la piattaforma sono utilizzate per l'erogazione del beneficio in esame.

Agli oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del d.lgs n.47/2020, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

---

<sup>10</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e commissioni parlamentari, 31 gennaio 2023, pagina 80.



**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Istituzione Fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale	s c	100,0			100,0			100,0		
3	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del d.lgs n.47/2020 che resta acquisita all'erario	e ext	100,0								
3	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del d.lgs n.47/2020 che resta acquisita all'erario	s k				-100,0			-100,0		

**La RT** oltre a descrivere la norma, afferma che il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e che all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito del limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. La RT precisa che tale quota risulta disponibile ai fini della copertura degli oneri.

Il Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha confermato che:

- lo stanziamento in esame è idoneo e sufficiente ad assicurare il beneficio agli utenti in possesso dei requisiti individuati dalla disposizione;
- l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si segnala che la norma è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono destinate a spese in conto capitale e il fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico ha natura corrente.

Sulle restanti disposizioni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2023

[Nota di lettura n. 27](#)

**A.S. 463:** "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici"

"

[Nota di lettura n. 28](#)

**A.S. 462:** "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile"

"

[Nota di lettura n. 22](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (**Atto del Governo n. 12**)

"

[Nota di lettura n. 23](#)

Migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (**Atto del Governo n. 9**)

"

[Nota di lettura n. 24](#)

Uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (**Atto del Governo n. 17**)

"

[Nota di lettura n. 25](#)

Finanziamento gestione e monitoraggio della politica agricola comune e introduzione di un meccanismo sanzionatorio (**Atto del Governo n. 18**)

"

[Nota di lettura n. 29](#)

**A.S. 467:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione"

"

[Nota di lettura n. 30](#)

**A.S. 463.** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022"

"

[Nota di lettura n. 31](#)

Codice dei contratti pubblici (**Atto del Governo n. 19**)

Feb 2023

[Nota di lettura n. 32](#)

A.S. 506: "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane"

"

[Nota breve n. 3](#)

Le previsioni economiche invernali 2023 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 33](#)

**A.S. 553:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 34](#)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (**Atto del Governo n. 22**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>